

DELIBERAZIONE N. 30**COMUNE di PONDERANO
PROVINCIA di Biella****VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: *Variazione aliquote IMU ex art. 13 comma 12-bis, D. L. 211/2011.*

L'anno *duemiladodici* addì *due* del mese di *ottobre* alle ore *diciannove* e minuti *zero* nella Sala delle adunanze presso la Sede Municipale in via E.De Amicis 7.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Signori in appresso che all'appello risultano:

| COGNOME e NOME | PRESENTE |
|----------------------------------|----------|
| VALLIVERO Franco - Sindaco | Sì |
| PERA Luca - Vice Sindaco | Sì |
| PIGATO Daniele - Consigliere | No |
| MO Giorgio - Consigliere | Sì |
| MARINONI Vito - Consigliere | Sì |
| FERRARI Gianni - Consigliere | Sì |
| BONA Marco - Consigliere | Sì |
| MANTOAN Franco - Consigliere | Sì |
| GRANDOTTO Paolo - Consigliere | Sì |
| CERCHIARO Giuseppe - Consigliere | Sì |
| BOGLIETTI Renata - Consigliere | Sì |
| CODA BARDOT Ivano - Consigliere | Sì |
| RADO Giorgio - Consigliere | Sì |
| TARELLO Carlo - Consigliere | No |
| CHIORINO Elena - Consigliere | Sì |
| ROMANO Gaetano - Consigliere | Sì |
| LAZZARIN Loris - Consigliere | No |
| Totale Presenti: | 14 |
| Totale Assenti: | 3 |

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. CELLOCCO Dr Corrado il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VALLIVERO Franco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, al n. **2** dell'ordine del giorno.

CONSIGLIO COMUNALE - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 30

OGGETTO : Variazione aliquote IMU ex art. 13 comma 12-bis, D. L. 211/2011.

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.O.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica, esprime parere: favorevole;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO AMMINISTRATIVO**
F.to (Dr. Corrado Cellocco)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, in ordine alla regolarità contabile, esprime parere: favorevole;

Data 27/09/2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
F.to (Dr.ssa Valeria Taverna)

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 24/08/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2012-2014;

Premesso altresì che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate:

- dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:
 - 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
 - 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
 - 3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;
- prevede che il 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, d.L. n. 201/2011);

Atteso che la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:

- a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 201/2011);

b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del d.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra;

c) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del d.L. n. 201/2011);

d) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, d.L. n. 201/2011);

e) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997;

f) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo che:

1) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, d.L. n. 201/2011);

2) per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012: Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate (ibid.);

3) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto è pari al 30% dell'imposta dovuta per l'intero anno, mentre non è dovuto acconto per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni per il quali vige l'obbligo di accatastamento al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 (art. 13, comma 8, d.L. n. 201/2011);

Ricordato che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Preso atto che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Ricordato infine che:

- a) il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune stesso;
- c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;

- d) l'articolo 28, commi 7 e 9 del d.L. n. 201/2011 prevedono una riduzione di risorse ai comuni pari a 1,45 miliardi applicata in misura proporzionale al gettito IMU;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 24/08/2012, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Atteso che, in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2012, si è scelto di variare le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria, al fine di sopperire ai tagli dei trasferimenti statali.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 24/08/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012:

| Tipologia | Variazioni su aliquote/detrazioni di base | Aliquote e detrazioni risultanti |
|--|--|---|
| Aliquota ridotta abitazione principale | + 0,125 | 0,525 |
| Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale | 0 | 0,20 |
| Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti | + 0,08 | 0,84 |
| Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale | + 0,08 | 0,84 |
| Aliquota ordinaria | + 0,08 | 0,84 |
| Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione | + 0,08 | 0,84 |
| Detrazione per abitazione principale | € 0 | € 200,00 |

Per un gettito totale di € 762.500,00.

Tenuto conto che le stime iniziali del gettito IMU effettuate dal MEF ammontavano a €. 512.015,00 con conseguente riduzione delle risorse statali di € 122.612,55;

Richiamato l'articolo 13, comma 12-*bis*, terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), in base al quale per l'anno 2012:

- i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell'IMU ad aliquote di base secondo le stime del MEF;
- l'accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni caso, l'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale non viene riconosciuta dallo Stato;

Visto l'articolo 5, comma 1, dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali in data 1° marzo 2012 in base al quale "Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto";

Evidenziato che nel bilancio di previsione dell'esercizio 2012 approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 24/08/2012, esecutiva, trovano allocazione le seguenti risorse per gli importi a fianco di ciascuna riportate:

| | |
|--|--------------|
| IMU (Risorsa 1.01.1010 – Cap. 1010) | € 762.500,00 |
| Fondo Sperimentale di Riequilibrio/Trasferimenti statali (Risorsa 1.03.1050) | € 506.556,00 |

Visto l'andamento degli incassi della prima rata di acconto dell'IMU di giugno 2012, il cui gettito ammonta a € 355.500,00, con una proiezione su base annua ad aliquote di base di €. 711.000,00 ed una differenza rispetto al gettito ICI di €. + 321.184,00;

Atteso che sulla base degli incassi IMU di giugno 2012 il MEF ha aggiornato le stime del gettito IMU con conseguente revisione delle assegnazioni di risorse statali comunicate dal Ministero dell'interno attraverso il sito www.finanzalocale.interno.it, come di seguito riportato:

| | | |
|--|----------------|----------------|
| A) Gettito IMU per abitazione principale e relative pertinenze | + € 314.634,00 | |
| B) Gettito IMU altri immobili – Quota comune | + € 431.848,00 | |
| C) Totale gettito IMU comune (A+B) | | + € 746.482,00 |
| D) Gettito ICI | | + € 389.816,00 |
| E) Differenza gettito ICI/IMU (D-C) | | + € 356.666,00 |
| F) Variazione +/- Fondo Sperimentale di Riequilibrio/Trasferimenti statali | | - € 421.554,00 |
| G) Differenza (E-F) | | - € 64.888,00 |

a cui si aggiunge la riduzione di risorse prevista dall'articolo 28, commi 7 e 9 del decreto legge n. 201/2011, pari a € 28.136,00 e la riduzione di risorse prevista dall'art. 16, comma 6 del decreto legge n. 95/2012 pari a circa € 40.000,00.

Verificato che sulla base dei dati sopra evidenziati non è garantita l'invarianza di gettito tra le risorse ICI, IMU e le risorse attribuite dallo stato, prevista dall'articolo 16, comma 17, del d.L. n. 201/2011;

Visto l'articolo 13, comma 12-bis, ultimo periodo, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), il quale dispone che "entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo."

Ritenuto necessario avvalersi della facoltà di modificare le aliquote, al fine di garantire l'equilibrio del bilancio e l'invarianza di risorse rispetto al bilancio approvato;

Ritenuto pertanto di variare, per l'anno 2012, le aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria come di seguito indicato:

| Fattispecie | Variazione su aliquote di base¹ | Variazione su delibera CC n./2012² |
|---|---|---|
| Abitazione principale e relative pertinenze | + 0,15 | 0,55 |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale ³ | 0 | 0,2 |
| Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti | + 0,16 | 0,92 |
| Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale | + 0,16 | 0,92 |
| Altri immobili | + 0,16 | 0,92 |
| Abitazioni tenute a disposizione | + 0,16 | 0,92 |
| Detrazione per abitazione principale | | € 200,00 |

Per un totale di gettito di € 1.002.500,00.

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in

Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 29/06/2010, e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

1. di variare per l'anno 2012, in attuazione dell'articolo 13, comma 12-bis, ultimo periodo, del decreto legge n. 201/2011 (conv. in Legge n. 214/2011) e per le motivazioni esposte in premessa stabilendo le seguenti misure:

| Aliquota/detrazione | Misura |
|--|----------|
| Aliquota ridotta abitazione principale | 0,55 |
| Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,2 |
| Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti | 0,92 |
| Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale | 0,92 |
| Aliquota ordinaria | 0,92 |
| Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione | 0,92 |
| Detrazione per abitazione principale | € 200,00 |

3. di stimare in € 1.002.500,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, di cui:
 - € 711,000,00 derivanti dalle aliquote e detrazioni di base;
 - € 291.500,00 derivanti dalla variazione alle aliquote e detrazioni di base;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Si dà atto dell'intervento del Sindaco, il quale evidenzia i motivi che hanno dato luogo alla modifica dell'aliquota IMU pur in presenza di una precedente fissazione dell' aliquota al 24.08.2012.

Definisce come allarmanti le cifre dei contributi statali decurtate e conosciute posteriormente alla prima deliberazione di fissazione delle aliquote per l'anno 2012, esprimendo inoltre timore per un ulteriore taglio che potrebbe essere stabilito nella prossima seduta del Consiglio dei Ministri.

Riferisce che tale ulteriore taglio ai trasferimenti ha determinato nell'Amministrazione la necessità di scegliere, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio di parte corrente, tra una riduzione o eliminazione di servizi o una ridefinizione delle aliquote IMU quale unica possibilità, rilevando che moltissimi comuni hanno preso la stessa decisione.

Ribadisce che degli ulteriori tagli si è venuti a conoscenza solo nei primi giorni di settembre, per cui non è stato possibile mantenere l'aliquota già deliberata al 24 agosto 2012 in assenza dei dati definitivi in merito da parte del Ministero.

Interviene il Consigliere del gruppo di opposizione Chiorino che, pur ammettendo la non conoscenza da parte dell'Amministrazione dei dati che hanno dato motivo alla ridefinizione delle aliquote al momento della prima fissazione delle aliquote stesse evidenzia che a proprio avviso l'alternativa tra l'interruzione o diminuzione dei servizi e l'aumento delle aliquote IMU non esaurisce le possibilità di manovra dell'Amministrazione per assicurare l'equilibrio di bilancio, riservandosi di esprimere ulteriori osservazioni nei successivi punti in discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la proposta del Sindaco,

CON votazione così espressa:

Favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Chiorino, Romano) e astenuti n. 1 (Rado);

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di provvedere;

CON votazione così espressa:

Favorevoli n. 14, contrari n. 0 e astenuti n. 0;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to VALLIVERO Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CELLOCCO Dr Corrado

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva il 02-ott-2012

- () Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
(x) Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Lì,

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. pubb.

Certifico io sottoscritto messo comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 09/10/2012 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 09/10/2012

Il Messo Comunale

Copia conforma all'originale per uso amministrativo.

Li, 09/10/2012

Il Segretario Comunale